

tratta di liquidare le spese e gli onorari dinanzi alle Corti Supreme di Cassazione ed alla IV Sezione del Consiglio di Stato. (*Conversazioni*).

Nella proposta di legge che ho avuto l'onore di presentare s'intende a riparare a questa deficienza. Non è il caso di intrattenervi sulla parte tecnica di questa proposta della quale si occuperà la vostra Giunta, se, come spero, avrete la benevolenza di consentire alla presa in considerazione della modesta mia proposta di legge.

PRESIDENTE. Il Governo consente che sia presa in considerazione questa proposta di legge?

GALLO, *ministro di grazia e giustizia*. Salvo tutte le riserve sul merito, dichiaro che non mi oppongo alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro guardasigilli non si oppone dunque, con tutte le riserve sul merito, che sia presa in considerazione questa proposta di legge.

Chi è d'avviso che la proposta di legge degli onorevoli Gallini e Teso sia presa in considerazione, voglia alzarsi.

(*La Camera delibera di prenderla in considerazione*).

Discussione del disegno di legge: Proroga dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727, (serie 5^a) per la commutazione delle prestazioni fondiari perpetue.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: Proroga dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727, (serie 3^a) per la commutazione delle prestazioni fondiari perpetue.

Si dia lettura del disegno di legge.

MORANDO, *segretario, legge: (V. Stampato n. 589-A)*.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. (*Pausa*). Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale; si passerà ora alla discussione dell'articolo unico del disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

I termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3^a) per la commutazione delle prestazioni perpetue, già prorogati con le leggi 30 giugno 1901, n. 262,

24 dicembre 1903, n. 494, 22 dicembre 1904, n. 658, e 28 dicembre 1905, n. 597, sono nuovamente prorogati fino al 31 dicembre 1907.

Non essendovi iscritti e nessuno chiedendo di parlare, trattandosi di un articolo unico, il disegno di legge sarà più tardi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Proroga a tutto dicembre 1907 delle disposizioni sulla cedibilità degli stipendi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Proroga a tutto dicembre 1907 delle disposizioni sulla cedibilità degli stipendi.

Prego l'onorevole segretario di dar lettura del disegno di legge.

MORANDO, *segretario, legge: (V. Stampato n. 591-A)*.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. (*Pausa*).

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora a quella dell'articolo unico del disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

La proroga accordata fino al 31 dicembre 1906 con la legge 22 dicembre 1905, n. 587, alle disposizioni della legge 7 luglio 1902, n. 276, concernenti la cedibilità degli stipendi, è estesa fino al 31 dicembre 1907.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, trattandosi di un articolo unico, il disegno di legge più tardi sarà votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Proroga al 30 giugno 1907 del termine fissato dalla legge 15 luglio 1906, n. 353, per l'applicazione provvisoria di modificazioni alla tariffa dei dazi doganali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Proroga al 30 giugno 1907 del termine fissato dalla legge 15 luglio 1906, n. 353, per l'applicazione provvisoria di modificazioni alla tariffa dei dazi doganali.

Prego di dar lettura del disegno di legge.

MORANDO, *segretario, legge: (V. Stampato n. 599-A)*.